

INTEGRAZIONE AL PROTOCOLLO DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI 24 febbraio 2014

In Milano, in data *11 dicembre 2014*

- INTESA SANPAOLO S.p.A., anche nella qualità di Capogruppo

e

- le OO.SS. DIRCREDITO – FD, FABI, FIBA/CISL, FISAC/CGIL, SINFUB, UGL CREDITO e UILCA

premessi che

- Intesa Sanpaolo ha illustrato alle OO.SS. il nuovo modello di servizio della Banca dei Territori, che ha modificato la struttura organizzativa delle Aree, differenziandole per territori commerciali, e la creazione della nuova Divisione Private Banking che, tra l'altro, ridefinisce i perimetri commerciali del gruppo;
- alla luce di dette modifiche le Parti hanno confermato l'adeguatezza dell'attuale Protocollo delle Relazioni Industriali 24 febbraio 2014 (di seguito Protocollo) e, nel contempo, hanno condiviso di effettuare alcuni aggiornamenti al fine di renderlo più coerente con il mutato assetto organizzativo;

si conviene quanto segue;

1. la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente accordo e del Protocollo.
2. In considerazione della nuova articolazione organizzativa delle Aree in territori commerciali, ai fini dell'applicazione di quanto stabilito agli artt. 5 – Coordinamento territoriale delle RR.SS.AA. e 6 – Incontri presso le Aree del Protocollo, si intende per Area quella individuata quale Area Imprese nel modello di servizio applicato a decorrere dal 19 gennaio 2015 e dall'allegato 2 è depennata Intesa Sanpaolo Private Banking.

In relazione a quanto precede, al fine di fornire una visione integrata delle attività delle Direzioni Commerciali Retail, Personal e Imprese, annualmente, il primo degli incontri trimestrali previsti dal citato art. 6 sarà svolto presso la sede della Direzione Regionale, con una specifica Delegazione Sindacale costituita, per ogni sigla, da un Coordinatore delle RR.SS.AA. per ciascuna delle Aree che compongono la Direzione Regionale stessa.

In caso di Sigla che non abbia designato un Coordinatore in nessuna delle Aree che compongono la Direzione Regionale, ovvero nel caso in cui la Direzione Regionale ricomprenda più di una Banca, la Delegazione sindacale potrà essere costituita e/o integrata da un componente degli Organismi Sindacali Aziendali per ogni Banca della Divisione Banca dei Territori che insista sulla Direzione Regionale.

*M. Loro*

*SINFUB*  
*Milano*  
*EP*

*FIBA/CISL*  
*UGL CREDITO*  
*UILCA*

*FISAC/CGIL*


*DIRCREDITO*

*FABI*  
*Credito*  
*Dante M...*

*UILCA*  
*Stav...*  
*Stav...*

La Delegazione Sindacale di cui ai commi che precedono potrà essere integrata da Coordinatori delle Aree e/o da componenti degli Organismi Sindacali Aziendali delle Banche che insistono sulla Direzione Regionale, fermo restando che il numero complessivo di tale Delegazione non potrà superare le 8 unità per Sigla;

3. Oltre agli incontri indicati al punto 2. annualmente si svolgerà uno specifico incontro:
  - a. per ISGS, presso Milano, con i componenti delle Segreterie degli Organi di Coordinamento delle OO.SS.. Tale incontro dà attuazione anche al primo degli specifici incontri previsti per le sedi di ISGS con oltre 500 dipendenti e per le Sedi Centrali di Milano/Assago/Sesto S.G. e Torino/Moncalieri;
  - b. per la Divisione Private Banking, presso Milano, con gli Organismi Sindacali Aziendali costituiti presso le Aziende che rientrano nel perimetro di detta Divisione.
4. Al fine di favorire la partecipazione agli incontri di cui ai punti 2. e 3. che precedono anche ai Componenti assegnati ad unità produttive distanti dalla sede della Direzione Regionale o da Milano per ISGS o, sempre da Milano, per la Divisione Private Banking, l'Azienda verificherà la possibilità di consentire collegamenti a distanza in videoconferenza.
5. La Capogruppo si rende sin d'ora disponibile a valutare eventuali richieste, avanzate unitariamente dalle Delegazioni Sindacali di Gruppo, di svolgimento degli incontri trimestrali di cui al citato art. 6, ulteriori rispetto a quello di cui al punto 2. che precede, in sede congiunta, nel caso di due Aree limitrofe.
6. Ai fini dell'applicazione di quanto stabilito nel Protocollo e nella presente integrazione si precisa che:
  - a. la nomina del Coordinatore di Area di cui all'art. 5, comma 6, è consentita:
    - in presenza di almeno 50 iscritti nell'Area di riferimento;
    - il Coordinatore stesso sia dirigente RSA di unità produttiva appartenente alla provincia su cui insiste l'Area per la quale viene nominato Coordinatore;
  - b. in via eccezionale, i dati utili alla determinazione dei Coordinatori di Area per l'anno 2015 saranno determinati sulla base del numero di iscritti al 31 dicembre 2014 ripartiti in via teorica sulla base delle Aree che troveranno attuazione dal 19 gennaio 2015.

 Intesa Sanpaolo S.p.A.  
(anche n.q. di Capogruppo)


 DIRCREDITO FD

 FABI

 FIBA/CISL

 FISAC/CGIL

 SINFUB

 UGL CREDITO

 UICA